

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 10 - numero 2059 di mercoledì 26 novembre 2008

Legge 133/08: chiarimenti sull'apprendistato professionalizzante

Chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 23 del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008. La circolare ministeriale n. 27 del 10 novembre.

Il Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali, con la circolare n. 27 del 10 novembre, ha fornito chiarimenti in materia di apprendistato professionalizzante alla luce delle modifiche introdotte dall' articolo 23 del decreto legge 112/2008 convertito dalla legge 133/2008.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

I punti principali della circolare intervengono su:

- durata del contratto;
- trasformazione anticipata del rapporto;
- formazione esclusivamente aziendale;
- formazione e responsabilità del datore di lavoro;
- sottoinquadramento e profili retributivi
- cumulabilità dei rapporti di apprendistato.
- abrogazioni

Secondo il Ministero del Lavoro, l'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 6 anni, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale. In questo periodo l'apprendista deve essere formato sul lavoro e deve poter acquisire alcune competenze di base e tecnico-professionali inerenti la qualifica che si intende ottenere. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

Nella circolare viene sottolineata l'importanza della formazione. Ricordiamo che, oltre ad essere utile per l'acquisizione delle competenze, la formazione dei nuovi assunti, dei giovani e degli apprendisti è particolarmente importante in quanto include la prevenzione degli infortuni e tutti quegli insegnamenti necessari ad evitare errori che potrebbero portare ad incidenti sul lavoro. Infatti con l'informazione e la formazione è possibile sensibilizzare i lavoratori verso tutte quelle precauzioni necessarie a lavorare in sicurezza, dall'uso corretto dei DPI, all'adozione di procedure di movimento che possano evitare problemi

muscolo-scheletrici, all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle macchine e in generale a qualsiasi precauzione utile alla riduzione del rischio.

Nella circolare si chiariscono quindi alcune delle caratteristiche che il contratto di apprendistato professionalizzante deve avere. Ad esempio è precisato che il contratto deve essere **redatto in forma scritta** e deve contenere le indicazioni della prestazione oggetto del contratto, del **piano formativo individuale**, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione. Inoltre è indicata la possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata del contratto.

L'ultimo punto, al fine di semplificare le procedure, abroga esplicitamente con il decreto legge 112/2008:

1. La comunicazione all'amministrazione dei dati dell'apprendista entro 30 giorni dalla data di assunzione (art. 1 DM 7 ottobre 1999)
2. le informazioni da dare alla famiglia dell'apprendista e la comunicazione all'ufficio di collocamento degli apprendisti che avevano conseguito la qualifica (artt. 21 e 24 del DPR 1668/1956)
3. la visita sanitaria prima dell'assunzione come apprendista (art. 4 legge 25/1955).

La circolare n. 27 del 10 novembre.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Per L'attività Ispettiva ? alla Confcommercio - Istanza di interpello n. 50 del 7 ottobre 2008 - apprendistato professionalizzante - art. 49, comma 5 ter, D.Lgs. n. 276/2003.

Pubblicità
google_ad_client